



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## **CASO KAZAKO: SIULP basta scaricare omissioni o scelte di interesse fatte dalla polizia su poliziotti**

### *Dichiarazione del Segretario Generale Felice Romano*

Dopo il dibattito che si è sviluppato in questi giorni riguardo l'espulsione della cittadina clandestina Alma Shalabayeva che ha portato il Ministro Alfano a chiedere un'indagine ispettiva credevamo che si volesse fare veramente piena luce su come sono andati i fatti.

Le dichiarazioni attribuite dalla stampa odierna al Ministro e ad altri livelli politici, con le quali si preannuncia "il rotolare di teste" e nelle quali si fa riferimento a presunte responsabilità del "territorio" siamo preoccupati e convinti che, come al solito si sta tentando lo scarica barile di responsabilità politiche ai danni dei poliziotti che, come noto sono meri esecutori nel rispetto delle leggi esistenti.

Per questo diciamo basta a questo indicibile "massacro" dei servitori dello Stato e che ognuno si assuma le proprie responsabilità a partire dai vertici politici.

Lo afferma Felice Romano, Segretario Generale SIULP, in una nota indirizzata al Prefetto Pansa con la quale il SIULP ha chiesto un incontro urgente al Capo della Polizia in merito a quanto preannunciato dai mass media.

Premesso che, continua Romano, non c'è nessuna norma che imponga di preavvisare i vertici politici rispetto ai decreti di espulsione che quotidianamente vengono emessi (che sono migliaia e migliaia e che comporterebbero l'ingessamento della funzione politica del Governo), è veramente singolare che un'espulsione eseguita a carico di una cittadina clandestina, che non risulta abbia mai detto di essere la moglie del dissidente kazako MukhtarAblyazov, e che parte da un'operazione di polizia giudiziaria preannunciata al Gabinetto del Ministro, possa individuare la responsabilità della mancata comunicazione al Ministro, e quindi al vertice politico, negli uomini della Questura che hanno applicato la legge.

### **FLASH nr. 28 – 2013**

- Caso Kazako: SIULP basta scaricare omissioni o scelte di interesse fatte dalla polizia su poliziotti - Lanci di agenzia
- Caso Ablyazov: SIULP, bene rinnovata fiducia a poliziotti da Ministro Alfano e dal Capo della Polizia Pansa: restituita dignità e integrità di onesti servitori dello Stato- Lanci di agenzia
- Diritto al pagamento quale lavoro straordinario del servizio effettuato nelle giornate destinate al riposo
- Procedimenti disciplinari definiti senza comminazione di sanzione – esclusione applicabilità DL 67/97 convertito con L. 135/97
- Esonero notturno ex L.104/92 e impiego in servizi superiori alle 24 ore



Per questo, conclude Romano, abbiamo chiesto un incontro urgente al Capo affinché non si individui, come al solito, nel poliziotto l'agnello sacrificale per coprire precise omissioni o peggio ancora scelte lucide fatte a livello politico.

---

#### **LANCI DI AGENZIA:**

#### **Kazakhstan: SIULP, basta scaricare omissioni politica su poliziotti felice romano, incontro urgente con capo della polizia.**



Roma, 15 lug.- "No allo scaricabarile sui poliziotti per l'espulsione di Alma Shalabayeva. Ognuno si assuma le proprie responsabilità, a partire dai vertici politici. Non si individui, come al solito, nel poliziotto l'agnello sacrificale per coprire precise omissioni o, peggio ancora, scelte lucide fatte a livello politico".

Lo afferma Felice Romano, segretario generale SIULP, in una nota indirizzata al prefetto Pansa con la quale il sindacato ha chiesto un incontro urgente al Capo della Polizia.

"Dopo la richiesta di un'indagine ispettiva da parte del ministro Alfano, credevamo che si volesse fare veramente piena luce su come sono andati i fatti - prosegue la nota - ma a seguito delle dichiarazioni attribuite dalla stampa allo stesso ministro e ad altri livelli politici, con le quali si preannuncia "il rotolare di teste" e nelle quali si fa riferimento a presunte responsabilità del "territorio", siamo preoccupati e convinti che, come al solito si sta tentando lo scarica barile di responsabilità politiche ai danni dei poliziotti che, come noto sono meri esecutori nel rispetto delle leggi esistenti.

Per questo diciamo basta a questo indicibile "massacro" dei servitori dello Stato". "Non c'è nessuna norma che imponga di preavvisare i vertici politici rispetto ai decreti di espulsione che quotidianamente vengono emessi (che sono migliaia e che comporterebbero l'ingessamento della funzione politica del Governo) - aggiunge il sindacalista - ed è veramente singolare che dopo un'espulsione eseguita a carico di una cittadina senza documenti regolari, che non risulta abbia mai detto di essere la moglie del dissidente kazako MukhtarAblyazov, e che parte da un'operazione di polizia giudiziaria preannunciata al Gabinetto del Ministro, si possa individuare negli uomini della Questura, che hanno applicato la legge, la responsabilità della mancata comunicazione al Ministro, e quindi al vertice politico", conclude.

## Caso Abylazov: Siulp;no scarica barile,chiesto incontro Pansa

**ANSA**

ROMA, 15 LUG – “No allo scaricabarile sui poliziotti per l'espulsione di Alma Shalabayeva. Ognuno si assuma le proprie responsabilità a partire dai vertici politici”.

Lo afferma Felice Romano, segretario generale del sindacato di polizia SIULP, in una nota indirizzata al Prefetto Pansa con la quale il Sindacato ha chiesto un incontro urgente al Capo della Polizia in merito a quanto preannunciato dai mass media.

“Dopo la richiesta di un'indagine ispettiva da parte del ministro Alfano - prosegue Romano - credevamo che si volesse fare veramente piena luce su come sono andati i fatti. Ma a seguito delle dichiarazioni attribuite dalla stampa allo stesso ministro e ad altri livelli politici, con le quali si preannuncia “il rotolare di teste” e nelle quali si fa riferimento a presunte responsabilità del 'territorio', siamo preoccupati e convinti che, come al solito si stia tentando lo scarica barile di responsabilità politiche ai danni dei poliziotti che, come noto sono meri esecutori nel rispetto delle leggi esistenti. Per questo diciamo basta a questo indicibile 'massacro' dei servitori dello Stato”.

Romano sottolinea che "non c'è nessuna norma che imponga di preavvisare i vertici politici rispetto ai decreti di espulsione che quotidianamente vengono emessi (che sono migliaia e che comporterebbero l'ingessamento della funzione politica del Governo).

Ed è veramente singolare che dopo un'espulsione eseguita a carico di una cittadina senza documenti regolari, che non risulta abbia mai detto di essere la moglie del dissidente kazako MukhtarAblyazov, e che parte da un'operazione di polizia giudiziaria preannunciata al Gabinetto del Ministro, si possa individuare negli uomini della Questura, che hanno applicato la legge, la responsabilità della mancata comunicazione al Ministro, e quindi al vertice politico.

Per questo - conclude Romano - abbiamo chiesto un incontro urgente al Capo affinché non si individui, come al solito, nel poliziotto l'agnello sacrificale per coprire precise omissioni o peggio ancora scelte lucide fatte a livello politico”.

**Caso Abylazov: SIULP, bene rinnovata fiducia a Poliziotti da Ministro Alfano e dal Capo della Polizia Pansa: restituita a poliziotti dignità e integrità di onesti servitori dello Stato**

**Dichiarazione del Segretario Generale Felice Romano**

Esprimo soddisfazione per la celerità e l'equilibrio e per l'esito con cui si è conclusa l'indagine interna effettuata dal Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. Prefetto Pansa, su mandato del Ministro Alfano, per fare chiarezza su correttezza e legittimità dell'operato dei poliziotti.

L'intervento del Ministro Alfano, appena effettuato al Senato della Repubblica, che ha chiarito la legittimità e la correttezza dell'operato dei poliziotti circa le fasi di espulsione della signora Shalabayeva e di sua figlia, grazie alla puntuale e celere opera del Capo della Polizia, pur di fronte ad inevitabili discrasie che, purtroppo si possono concretizzare in casi come quello in esame, sono un vero e proprio conforto per le donne e gli uomini della Polizia di Stato e rappresenta anche uno stimolo in più a continuare nel nostro servizio per la riconferma della fiducia del Ministro Alfano nell'operato della Polizia.

Lo afferma Felice Romano, Segretario Generale del SIULP in una nota che commenta a caldo l'intervento del Ministro dell'Interno tenuto dallo stesso per rispondere alle interrogazioni poste dai Senatori della Repubblica.

Siamo più tranquilli e ancora di più motivati nello svolgere la nostra missione a difesa della sicurezza, delle Istituzioni e dei cittadini, sottolinea Romano, perché oggi sappiamo che servire il Paese è un onore riconosciuto.

Vogliamo però anche ringraziare, conclude il sindacalista, due persone eccezionali e con totale spirito di abnegazione che si sono distinti nel servire il Paese in ruoli di rilevante responsabilità quali sono il Prefetto Giuseppe Procaccini e il Prefetto Alessandro Valeri i quali, per le discrasie registrate nel circuito informativo dovute alle miriade e quotidiane pressioni cui erano sottoposti per garantire la funzionalità del cuore dello Stato quali sono il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della P.S., oggi sono costretti a lasciare il loro incarico con alto senso di responsabilità e rinnovata abnegazione al servizio del Paese.

## LANCI DI AGENZIA:

### Kazakhstan: SIULP, bene rinnovata fiducia Alfano a poliziotti



Roma, 16 lug. (Adnkronos)–“Esprimo soddisfazione per la celerità e l'equilibrio e per l'esito con cui si è conclusa l'indagine interna effettuata dal Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. Prefetto Pansa, su mandato del Ministro Alfano, per fare chiarezza su correttezza e legittimità dell'operato dei poliziotti.

Vogliamo però anche ringraziare due persone eccezionali e con totale spirito di abnegazione che si sono distinti nel servire il Paese in ruoli di rilevante responsabilità quali sono il Prefetto Giuseppe Procaccini e il Prefetto Alessandro Valeri i quali, per le discrasie registrate nel circuito informativo dovute alle miriade e quotidiane pressioni cui erano sottoposti per garantire la funzionalità del cuore dello Stato quali sono il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della P.S, oggi sono costretti a lasciare il loro incarico con alto senso di responsabilità e rinnovata abnegazione al servizio del Paese".

Lo sottolinea Felice Romano, Segretario Generale del Sindacato di Polizia SIULP. "L'intervento del ministro Alfano al Senato della Repubblica, che ha chiarito la legittimità e la correttezza dell'operato dei poliziotti circa le fasi di espulsione della signora Shalabayeva e di sua figlia, grazie alla puntuale e celere opera del Capo della Polizia, pur di fronte ad inevitabili discrasie che, purtroppo si possono concretizzare in casi come quello in esame, sono un vero e proprio conforto per le donne e gli uomini della Polizia di Stato e rappresenta anche uno stimolo in più a continuare nel nostro servizio per la riconferma della fiducia del Ministro Alfano nell'operato della Polizia.

Siamo più tranquilli e ancora di più motivati nello svolgere la nostra missione – conclude- a difesa della sicurezza, delle Istituzioni e dei cittadini perché oggi sappiamo che servire il Paese e' un onore riconosciuto"

## Diritto al pagamento quale lavoro straordinario del servizio effettuato nelle giornate destinate al riposo



Con la circolare 557RS/01/21/3580 del 21 maggio 2013, integralmente visionabile sul nostro sito, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per le Relazioni Sindacali ha fornito chiarimenti in ordine all'applicabilità alla Polizia di Stato della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione IV- n. 01342/2012.

L'Amministrazione precisa che, in merito alla problematica, il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato hanno richiamato l'attenzione delle Amministrazioni del Comparto Sicurezza-Difesa sulla normativa recata dall'art. 1, comma 132, della L.n. 311 del 2004, così come prorogata dall'alt. 41 del D.L. n. 207 del 2008, ai sensi della quale *"è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive in materia di personale delle amministrazioni pubbliche"*.

Pertanto, nel ribadire che, per effetto del citato divieto di estensione del giudicato, la pronuncia in argomento e le altre simili possono trovare applicazione unicamente nei confronti dei soggetti destinatari delle stesse, il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno richiamato l'esigenza, già condivisa dalle Amministrazioni del Comparto Sicurezza-Difesa, di pervenire sollecitamente alla definizione, in via normativa, della questione.



Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.

I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:

- Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L36 & L-16)
- Economia Aziendale Internazionale (L-18)
- Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)

e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:

Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62

- Scienze della Politica
- Giurisprudenza
- Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59
- Gestione Aziendale LM-77

ulteriori informazioni sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

## **Procedimenti disciplinari definiti senza comminazione di sanzione – esclusione applicabilità D.L. n.67/97, convertito con L.135/97**



L'Avvocatura dello Stato, con parere (affare CS 19059/13 sez IV del 10 maggio 2013, si è espressa nuovamente sulla questione concernente la concessione del beneficio della tutela legale in relazione ai procedimenti disciplinari definiti senza l'irrogazione di sanzioni.

Al riguardo, occorre ricordare che la Direzione centrale per le Risorse Umane, Ufficio II Contenzioso e Affari Legali, a seguito di un parere già reso sul punto dall'Avvocatura dello Stato (CS 3997/11-Avv. Giannuzzi), aveva richiesto una nuova consulenza sulla possibilità di verificare se il rimborso delle spese legali spettasse anche al dipendente di amministrazioni statali, in relazione agli esborsi economici da quest'ultimo sostenuti a fronte di un procedimento disciplinare svoltosi nei suoi riguardi e conclusosi senza comminazione di sanzione disciplinare.

Si tratta di interpretare estensivamente l'art. 18 del D.L.nr. 67/1997 includendo nel suo raggio di applicazione anche i procedimenti disciplinari, in ragione sia del diritto di difesa costituzionalmente garantito che, in quanto tale, deve potersi esplicitare pienamente anche nei suddetti procedimenti, sia del pregiudizio che potrebbe derivare al pubblico dipendente il quale, potendosi trovare in difficoltà economiche, non avrebbe modo di rivolgersi ad un avvocato qualora non potesse ottenere il rimborso delle spese sostenute.

Al riguardo, l'Avvocatura, ha ritenuto di dover confermare il precedente parere già reso in materia in quanto la chiara lettera dell'art. 18 cit. non offre possibilità all'interprete di estendere ai procedimenti disciplinari il diritto al rimborso delle spese legali. Tale conclusione ermeneutica di segno restrittivo è dovuta non solo al tenore testuale della citata norma, ma è basata altresì sulla ratio legis sottesa al citato art. 18, così come interpretato dalla consolidata giurisprudenza.

In primo luogo, il consesso evidenzia che, come anche sottolineato dalla Corte Costituzionale con sent. n.182/2008 (conforme Corte Cost, sent n.394/1998), il procedimento disciplinare ha natura amministrativa e non giurisdizionale. Su tale presupposto, il Giudice delle Leggi ha avuto modo di delineare la forma che il diritto di difesa, contemplato in Costituzione, assume nei procedimenti disciplinari. La Corte ha affermato che la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 osi.) è limitata al procedimento giurisdizionale e non può, quindi, essere invocata in materia di procedimento disciplinare che, viceversa, ha natura amministrativa e sfocia in un provvedimento non giurisdizionale (sentenze n.289 del 1992 e nn. 122 e 32 del 1974).

La Corte Costituzionale, nella citata sentenza n.182/2008, ha dunque affermato che il diritto di difesa si riflette solo in maniera più attenuata sui procedimenti amministrativi in quanto vanno garantiti all'interessato alcuni essenziali strumenti di difesa, quali la conoscenza degli atti che lo riguardano, la partecipazione alla formazione del medesimo e la facoltà di contestarne il fondamento e di difendersi dagli addebiti (sentenze n.460 del 2000 e nn. 505 e 126 del 1995)". Di conseguenza il Giudice delle Leggi ha evidenziato che "si evince che il diritto di difesa non ha una applicazione piena, nell'ambito dei procedimenti amministrativi".

Da quanto esposto, secondo l'Avvocatura, emerge non solo che il procedimento disciplinare ha chiara natura amministrativa (come anche già affermato dalla Corte Costituzionale con sent. n.394/1998), ma altresì che il Legislatore, alla luce della diversa e più attenuata conformazione che il diritto di difesa assume nel procedimento de quo, ben può differenziare, nell'esercizio della sua discrezionalità, senza incorrere a nella violazione dell'art. 24 né dell'art. 3 Cost., i diritti da riconoscere in capo a coloro che sono soggetti ad un procedimento disciplinare, rispetto ai diritti costituzionali di difesa da riconoscere in capo a coloro che si vedono parti in un processo civile, penale o amministrativo (sub specie di processo contabile).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in questione, si evince che il Legislatore non è obbligato da alcuna disposizione della Costituzione a riconoscere a coloro, che sono sottoposti a procedimenti disciplinari, gli stessi diritti e benefici riconosciuti invece a coloro che sono parti in "giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa" (come si esprime l'art. 18 cit).

Al riguardo l'art. 18 cit., in quanto norma di carattere eccezionale (nella parte in cui concede un rilevante beneficio economico in favore dei dipendenti di amministrazioni statali rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici e privati nonché rispetto alla generalità dei cittadini), deve essere restrittivamente interpretato ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c., così come anche evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa che di recente ha ribadito, con riguardo alla stessa norma che "il suo ambito d'applicazione è rigorosamente circoscritto a quanto emerge dal suo contenuto testuale, espressione di un principio generale, da essa derivando un onere a carico dell'Amministrazione" (TAR Veneto- Venezia seni n.1295/12).

Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, il Giudice Amministrativo ha già avuto modo di rilevare che: *"Ad avviso del Collegio è la stessa lettera della legge a fugare ogni dubbio circa la pertinenza del diritto al rimborso delle spese legali ai soli ambiti processualicon esclusione delle fasi amministrative, quali quella disciplinare"*.

Invero, la norma attribuisce il diritto - condizionato al previo parere di congruità dell'organo tecnico - al rimborso delle spese legali *"relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa"*. Ora, nessun dubbio riguardo alle prime due tipologie di responsabilità. Esse si iscrivono, infatti, pacificamente nell'alveo processuale quanto alla responsabilità amministrativa è pacifico che la stessa abbia ad oggetto la responsabilità per danno erariale non potendo, all'evidenza, essere estesa alla responsabilità disciplinare" (TAR Piemonte-Torino, sent. n.276/11; conforme TAR Umbria sent, n. 555/08).

Ed ancora in conformità: *"Tale disposizione, come precisato dalla giurisprudenza, condivisa dal Collegio, costituisce una norma eccezionale, tanto è vero che il rimborso è Stato riconosciuto soltanto nei casi previsti ossia nei giudizi davanti ad un'autorità giurisdizionale"* (Cass., Sez. lavoro, Set. n. 27871 del 24-11-2008; Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n, 1681; T.A.R. Lazio Latina, sez, I, 19 maggio 2009. n. 486)" (T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, sent. n.1676/10).



## Esonero del turno notturno ex. L. 104/92 e impiego in servizi superiori alle 24 ore



Un collega ci scrive per chiederci se sia legittimo inviare in missione fuori sede, per più di una giornata, i dipendenti che assistono un familiare disabile grave, beneficiari dei permessi mensili e dell'esonero dal turno notturno.

Con la Ministeriale n. 557/RS/01.12.6458 del 26 giugno 2013 l'ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato che, al riguardo della questione, si è espressa la Direzione Centrale per le Risorse Umane osservando che l'eventuale impiego in un'attività fuori sede, che implichi l'allontanamento del dipendente per più di una giornata dalla località in cui risiede il portatore di handicap da assistere, non costituisce di per sé una limitazione al diritto a fruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 104/92, qualora, però, la permanenza fuori sede non coincida con i giorni in cui l'interessato abbia richiesto di utilizzare il beneficio.

Peraltro, qualora il richiedente documenti l'esigenza di dover utilizzare i permessi nelle giornate coincidenti con l'attività da espletare fuori sede, l'esercizio del diritto dovrà essere garantito.

Nel caso in cui il dipendente sia destinatario dell'esonero dal turno notturno per assistere il familiare disabile, l'invio fuori sede del medesimo limiterebbe il pieno godimento del beneficio e, pertanto, in tale situazione, l'Ufficio dovrà tenere nella debita considerazione le esigenze personali del dipendente.

**GUERRA**  
Studio Legale Associato

Da oltre due anni lo studio legale GUERRA collabora con il SIULP conseguendo rilevanti risultati in materia di consulenza legale nel campo infortunistico e previdenziale in materia di:

- Causa di servizio e benefici
- Inidoneità al servizio e provvedimenti connessi
- Benefici alle vittime del dovere
- Pensione privilegiata (diretta, indiretta e di reversibilità)
- Assegni accessori su pensioni dirette e di reversibilità

Collaborano con lo Studio Guerra eccellenti medici esperti di settore in grado di assistere l'interessato anche alle visite mediche collegiali in sede amministrativa e giudiziaria.

Per tutte le informazioni consultare il sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### **CESSIONE DEL QUINTO**

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### **PRESTITI PENSIONATI**

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### **PRESTITO CON DELEGA**

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### **PRESTITI PERSONALI**

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### **EUROCQS CARD**

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde  
**800 754445**



[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)



L'unica società  
FINANZIARIA  
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti per passione



**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it). Eurocqs S.p.A. nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



**EUROCQS**<sup>®</sup>  
FINANZIAMENTI